

COMUNE DI VENEZIA

N. 131561 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER L'INTERVENTO "VE 6.1.2.A_3 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA DELLE MACCHINE VIA PACINOTTI" - GARA N. 69/2022 - C.I. 15030 - CIG 9407009D64 - CUP F71B21005930006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno 13 (tredici) del mese di aprile, nella Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) dott. ing. FRANCESCO COLETTO OMISSIS, in qualità di Legale Rappresentante - amministratore unico dell'impresa ADRIASTRADE SRL, come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. Venezia Giulia, Documento n. P V6873181 in data 23/03/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandata-

ria dell'associazione temporanea d'impresе tra: **ADRIASTRADE SRL** (capogruppo mandataria), **IMPRESA COLETTO SRL** e **VIEDITALIA SRL** (mandanti) giusto atto di raggruppamento temporaneo d'impresе con mandato di rappresentanza sottoscritto in data 9 marzo 2023 mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal dott. Marco Tottolo, Notaio in Castelfranco Veneto, n. 21154 di Repertorio e n. 13522 di Raccolta, nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale della Società: **ADRIASTRADE SRL**: Via Grota del Diau Zot n. 5 - Zona Ind.le Lisert - 34074 - Monfalcone (GO) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00434220315.

Domicilio fiscale della Società: **IMPRESA COLETTO SRL**: Via E. Toti n. 73 - 31042 - San Biagio di Callalta (TV), - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00198480261.

Domicilio fiscale della Società: **VIEDITALIA SRL**: Via Porara n. 17 - 30035 - Mirano (VE), - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 02651120301.

E :

b) Ing. Simone Agrondi OMISSIS che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: 30124 San Marco n. 4137 - Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 28/07/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "VE 6.1.2.A_3 - Realizzazione pista ciclabile via delle Macchine via Pacinotti", per un importo complessivo da appaltare pari a € 2.095.671,69 (o.f.e.) di cui € 87.172,36 per compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, € 1.949.999,35, (o.f.e.) per lavori, di cui € 51.750,00 a corpo ed € 1.898.249,35 a misura, oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta economicamente più vantaggiosa ed € 58.499,98 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che con la determinazione dirigenziale a contrattare n. 1803 del 08/09/2022, si è stabilito di procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori necessari per l'esecuzione dell'intervento indicato in oggetto, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con DGC n. 168/2022, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 (c.d. "appalto integrato");

- che con la suddetta determinazione si è stabilito, altresì, di procedere all'individuazione del contraente mediante procedura aperta e con contratto da stipulare "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e ddddd) e dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dando atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alice Maniero;
- che con determinazione dirigenziale n. 395 del 24/02/2023 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 08/11/2022, n. 2 del 29/11/2022, n. 3 del 21/12/2022 e n. 4 del 22/12/2022 ed è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore l'appalto integrato comprensivo della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori dell'intervento indicato in oggetto, per il prezzo complessivo di € 2.008.269,49, oneri fiscali esclusi, di cui € 1.876.971,87 per la parte lavori (a cui vanno aggiunti € 58.499,98 quali oneri della sicurezza) in seguito ad un ribasso del 3,745% sull'importo a base di gara, ed € 69.997,73 (a cui vanno aggiunti € 2.799,91 quali oneri previdenziali) per la parte progettazione in seguito ad un ribasso del 16,490% sull'importo a base di gara;
- che l'appaltatore, in sede di gara, ha indicato quale progettista la Società; E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL con sede in Via Germania n. 7/13 - 35010 - Vigonza (PD) - CF/PI: 04088820271;
- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza

tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che dichiarano di conoscere e accettare, dispensandomi dalla relativa lettura, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta tempo che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono inte-

gralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 7 del presente contratto. Fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a **€ 2.008.269,49** (diconsi Euro duemilioniottomiladuecentosessantannove/49) oneri fiscali esclusi e previdenziali compresi, di cui:

- € 72.797,64= (oneri previdenziali compresi) per la progettazione;
- € 1.876.971,87= per lavori veri e propri;
- € 58.499,98= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. eeeee) e dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato

generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori

1. La progettazione definitiva ed esecutiva deve essere conclusa nei termini e secondo le modalità indicate nel capo 3 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 120 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 16 del medesimo.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **270** naturali, consecutivi, come da offerta tempo presentata in sede di gara, e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'appalto.

4. Trovano applicazione, in materia di proroga del termine di consegna degli elaborati progettuali, gli articoli 13 e 24 del Capitolato Speciale d'appalto e, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli da 18 a 22 del Capitolato Speciale

d'appalto.

5. Ai sensi dell'art. 23 bis del Capitolato Speciale d'appalto, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari al 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna degli elaborati progettuali e per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata, ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d'appalto, una penale pari al uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad € **2.008.26=**.

2. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei medesimi, in ragione del 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Modifiche o varianti in corso d'opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 4 del Capitolato

speciale d'appalto.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nelle dichiarazioni in data 13/03/2023, 10/03/2023 e 14/03/2023 che costituiscono parte integrante del presente contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Come risulta dall'atto di associazione temporanea d'impresе citato in premessa, ciascuna impresa associata provvederà ad emettere le fatture e ad incassare autonomamente, singolarmente e direttamente dalla stazione appaltante i propri corrispettivi derivanti dall'esecuzione dei lavori di propria competenza.

Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante

ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente con-

tratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di collaudo.

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di

collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dagli articoli 14, 16, 23, 24 e 61 Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 12. Definizione delle controversie

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è disciplinata dal capo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie è devoluta al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia

Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nonché un piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n.

81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

ART. 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di legalità.

1. Si prende atto che in relazione alle imprese componenti il raggruppamento, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risultano iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) come di seguito indicato:

- ADRIASTRADE SRL: Prefettura di Gorizia, fino al 21 giugno 2023;

- IMPRESA COLETTI SRL: Prefettura di Treviso, fino al 23 aprile 2023;

- VIEDITALIA SRL: Prefettura di Venezia, provvedimento n. 71277/177/WHL/2022 fino al 23 agosto 2023.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore a inizio lavori è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di su-

bappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 16. Subappalto

1. I lavori che l'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie:

- OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane;
- OG10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua di P.I.;

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni

ni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 17 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.** È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
- 2.** È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 D.L.gs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 33 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

Articolo 18. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1963949 emessa in data 07/03/2023 dalla Società Revo Insurance Spa Agenzia di Galgano SpA, Milano, per l'importo di **€ 80.330,78** ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle seguenti certificazioni:

ADRIASTRADE SRL: - certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2015 scadenza 12/03/2024 e certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001/2015 scadenza 18/04/2025;

IMPRESA COLETTO SRL: - certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2015 scadenza 15/03/2024 e certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001/2015 scadenza 29/11/2024;

VIEDITALIA SRL: - certificazione del sistema di qualità ISO 9001/2015

scadenza 02/12/2025 e certificazione del sistema di gestione ambientale ISO 14001/2015 scadenza 28/11/2023.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine consegnerà, come previsto dall'art. 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza di assicurazione. In caso di mancata consegna della polizza di assicurazione entro il termine sopraindicato, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

2. Il progettista indicato E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL ha stipulato la polizza di responsabilità civile e professionale n. PI-37977022N4 emessa da Arch Insurance Company con scadenza 01/08/2023 e con un massimale di € 5.000.000,00.

3. Il progettista si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a mante-

nerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Articolo 20. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018.
2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove que-

ste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 21. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- la determinazione dirigenziale n. 395 del 24/02/2023 con allegati i verbali di gara;
- l'atto di raggruppamento temporaneo d'impresе con mandato di rappresentanza sottoscritto in data 9 marzo 2023 mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal dott. Marco Tottolo, Notaio in Castelfranco Veneto, n. 21154 di Repertorio e n. 13522 di Raccolta;
- le dichiarazioni di cui all'art. 8 comma 1;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta tempo;
- l'offerta economica e l'elenco prezzi unitari;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS);
- il cronoprogramma;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- le polizze di garanzia.

Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia

e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 23. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economi-

ca ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 25 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

Il Legale Rappresentante del raggruppamento dott. ing Francesco Colet-
to

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone
Agrondi

Il Segretario Generale – Dott.ssa Silvia Asteria